

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 13^a COMMISSIONE
PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 21 dicembre 2007 (v. stampati Senato nn. 852-1511)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SAIA, BUTTI; SODANO, RONCHI, BELLINI, DE PETRIS, RUSSO
SPENA, DONATI, SILVESTRI, FERRANTE, MOLINARI, CONFALONIERI,
GAGGIO GIULIANI, MARTONE, VANO, BRISCA MENAPACE, DI LELLO
FINUOLI, GAGLIARDI, RAME, ALLOCCA, FORMISANO, TECCE,
PALERMO, ALBONETTI**

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di
protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli di foche e loro derivati

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 gennaio 2008*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « articoli di pelletteria » sono inserite le seguenti: « nonché loro derivati, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata*, *Arctocephalus pusillus* e *Pagophilus groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita »;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è svolta anche dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza e repressione svolta dall'Alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 0,35



15PDL0036860